

OGGETTO: Art. 175, comma 9 del D.LGS. 267/2000 e s.m. Variazione atto di indirizzo 2019-2021.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Vista la deliberazione consiliare nr. 1 del 14.03.2019 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del Documento unico di Programmazione 2019-2021.

Richiamato l'art. 169 del D.lgs 267/2000 il quale prevede che *"1.La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli"*.

Rilevato che oltre alla norma suddetta, le finalità, la struttura e il contenuto del PEG sono disciplinati dal principio contabile concernente la programmazione di bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011, che al p.10.4 - obbligatorietà del PEG – dispone "Il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l'adozione anche in forma semplificata".

Atteso che l'Unione dei Comuni Alta Anaunia ha approvato anche nell'esercizio finanziario scorso un atto di indirizzo programmatico per la gestione del bilancio con individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.

Visto l'art. 21 del vigente regolamento di contabilità - Atto programmatico di indirizzo che prevede:

1. Qualora la Giunta non proceda ad adottare il Piano esecutivo di gestione dopo l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta stessa, sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica, degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e delle proposte dei responsabili dei servizi approva uno o più atti programmatici di indirizzo dell'attività di ciascuna struttura organizzativa.

2. L'atto programmatico contiene in relazione alle singole strutture organizzative le seguenti indicazioni:

- a) il responsabile della struttura;*
- b) i compiti assegnati;*
- c) le risorse e gli interventi previsti nel corso dell'esercizio;*
- d) i mezzi strumentali e il personale assegnati;*
- e) gli obiettivi di gestione;*
- f) gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.*

3. Gli atti programmatici possono essere adottati senza limitazioni temporali nel corso dell'intero esercizio e possono essere riferiti a specifiche attività degli uffici, per le quali individuano i soggetti responsabili anche indipendentemente dalla responsabilità della struttura.

4. Per le spese di investimento l'atto programmatico contiene gli obiettivi, le modalità e i tempi di svolgimento dell'azione amministrativa.

Vista inoltre la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 27 del 24.04.2019 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2019-2021. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi".

Preso atto che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 29.11.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Art. 175, commi 1, 2, 3 e 9-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e Documento Unico di Programmazione 2019-2021. IV Variazione" sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, alcune variazioni ed integrazioni.

Rilevata la necessità di adeguare di conseguenza, per la parte finanziaria, l'atto di indirizzo per gli esercizi finanziari 2019- 2021.

Considerato che, ai sensi dell'art. 175, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 le variazioni al piano esecutivo di gestione - atto di indirizzo sono di competenza dell'organo esecutivo e che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Visti:

il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

il vigente regolamento di contabilità.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la variazione all'atto di indirizzo per gli esercizi finanziari 2019 - 2021, così come risulta dall'Allegato n. 1, elaborato dal Servizio

finanziario, suddiviso per missioni, programmi e tipologie, a seguito della variazione al bilancio di previsione finanziario 2019, 2021 di entrata e di uscita, approvata con deliberazione del Consiglio Unione n. 23 dd. 29.11.2019, assegnando contestualmente ai responsabili dei Servizi, le nuove risorse finanziarie e le spese, di competenza e di cassa, risultanti dalla variazione medesima;

2. di riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.